

Revisione al Metodo Normalizzato

Osservazioni alla proposta di aggiornamento del Metodo Normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato

Roma, 11 Maggio 2005

Presidente

Luciano Baggiani (Toscana 3 Medio Valdarno)

Consiglio Direttivo

Vice presidente Raffaele Loddo (Sicilia 1 Palermo)

Paolo Barbieri (Calabria 4 Vibo Valentia)

Marino Capoccia (Umbria 2 Terni)

Prospero De Franchi (Basilicata)

Raffaello De Stefano (Campania Calore Irpino)

Silvio Mantovani (Marche 2 Centro Ancona)

Antonio Saitta (Piemonte 3 Torinese)

Delio Todeschini (Lombardia Pavia)

Antonio Tonellotto (Veneto Bacchiglione)

Mario Tolini (Abruzzo 5 Teramano)

Associati (in ordine regionale)

Abruzzo: Ato1 Aquilano, Ato2 Marsicano, Ato3 Peligno Alto Sangro, Ato4 Pescara, Ato5 Teramano; *Basilicata*: A.T.O. Basilicata; *Calabria*: Ato1 Cosenza, Ato2 Catanzaro, Ato3 Crotone, Ato4 Vibo Valentia, Ato5 Reggio Calabria; *Campania*: Calore Irpino, Napoli Volturno, Sele, *Lombardia*: Cremona, Lecco, Lodi, Pavia; *Marche*: Ato2 Centro-Ancona, Ato3 Centro-Macerata, Ato 5 Sud-Ascoli Piceno; *Piemonte*: Ato2 Biellese Vercellese, Ato3 Torinese, Ato5 Astigiano Monferrato, Ato6 Alessandrino; *Sicilia*: Ato1 Palermo, Ato6 Caltanissetta, Ato8 Siracusa, Ato 9 Agrigento; *Toscana*: Ato 1 Toscana Nord, Ato 2 Basso Valdarno, Ato 3 Medio Valdarno, Ato 4 Alto Valdarno, Ato 5 Toscana Costa, Ato 6 Ombrone; *Umbria*: Ambito 1, Ambito 2, Ambito 3; *Valle d'Aosta*: Ato1 BIM; *Veneto*: Ato Bacchiglione.

Contatti

A.N.E.A., Piazza Indipendenza 28, 50129, Firenze.

Per ulteriori informazioni:

- Giulia Chieffo, tel. 055/4638838, indirizzo di posta elettronica: info@associazioneanea.it;
- sito web: www.associazioneanea.it.

1 Introduzione

La proposta di revisione del Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato contiene numerosi elementi innovativi rispetto alla versione attualmente vigente.

Con la presente relazione l'A.N.E.A intende contribuire alla disamina delle modifiche apportate e delle innovazioni introdotte con il nuovo testo; dopo aver espresso una valutazione generale in merito a ciascuna di esse, nel capitolo conclusivo si formuleranno alcune proposte sul nuovo Metodo.

2 Valutazione generale della proposta di revisione del Metodo

Dalla lettura della proposta di revisione si osserva che sono stati apportati molteplici cambiamenti al testo attualmente vigente. Si tratta di modifiche di varia portata, che variano da semplici precisazioni terminologiche a radicali trasformazioni della metodologia disegnata.

Definizione servizio idrico (articolo 1, lettera t)

All'art. 1, lettera t, viene data definizione più analitica di quali siano le attività da ricomprendere nel servizio idrico integrato. Siffatta precisazione è valutata positivamente in quanto elimina in modo definitivo le incertezze e gli equivoci fino ad oggi incorsi e che possono determinare danni nei confronti dell'utente.

Tariffa di riferimento e dinamica tariffaria (art.3 e art. 7)

Il nuovo Metodo contiene consistenti novità in merito al computo della tariffa di riferimento e del miglioramento di efficienza. Di seguito, si illustreranno per punti i principali cambiamenti previsti.

In primo luogo, si prevede una diversa formulazione della tariffa di riferimento, $T_n = C_n + A_n + R_n + CC_n$, in cui il canone di concessione trova una separata indicazione al di fuori dei costi operativi.

Dall'art. 3 del nuovo Metodo sembra di poter cogliere, in secondo luogo, che vi siano due diversi vincoli all'incremento tariffario annuale:

- un primo vincolo su tutti i costi unitari compreso il canone di concessione ($T_n \leq T_{n-1} \times (1 + P_n + K_n)$); **[vincolo 1]**
- un secondo vincolo sui costi unitari (€/mc) relativi ai costi operativi, ammortamenti e remunerazione che non possono crescere più del limite K abbattuto del miglioramento X di efficienza e aumentato del tasso programmato di inflazione P ($(C_n + A_n + R_n) \leq (C_{n-1} + A_{n-1} + R_{n-1}) \times (1 + P_n + K_n - X_n)$). **[vincolo 2]**

Con riferimento alla determinazione e all'applicazione del recupero di efficienza si evidenzia, inoltre, che secondo l'art. 7: 1) il recupero deve essere fissato dall'ATO; 2) il recupero può essere variato ad ogni revisione tariffaria.

Ricordando che nel D.M. 1/8/1996 il miglioramento dell'efficienza era inteso come un'operazione di riduzione dei costi operativi da applicarsi nella misura determinata dai coefficienti (0,5%, 1%, 2%) individuati secondo lo scostamento dei costi operativi di progetto da quelli di riferimento, è senza dubbio con riferimento al vincolo 2 che hanno origine il maggior numero di osservazioni. Dalla formulazione del suddetto vincolo, sembra

di cogliere che il coefficiente di riduzione abbia la sola funzione di abbattere la crescita K consentita alle componenti C+A+R, per cui, qualora l'incremento delle componenti tariffarie progettate risultasse più contenuto del (K-X), non dovrebbe essere effettuata nessuna operazione di sottrazione alla somma (C+A+R).

La nuova impostazione, se l'interpretazione finora data fosse quella corretta, sembra dunque offrire la possibilità di scegliere su quali variabili agire, affinché l'incremento della somma delle componenti (C+A+R) rispetti il vincolo posto. La correzione all'incremento può essere, infatti, ottenuta in vari modi:

- 1) fissando un valore della X più basso;
- 2) rivedendo le proprie stime sul volume da erogare¹ (pratica scorretta);
- 3) spostando gli investimenti in anni diversi;
- 4) riducendo l'ammontare dei costi operativi, ammortamenti e remunerazione riconosciuti al gestore o una combinazione degli stessi, che quindi significherebbe imporre effettivamente una riduzione su questi costi;
- 5) applicando il meccanismo della modulazione temporale della tariffa di riferimento (art. 4).

Pur condividendo la scelta di richiedere il miglioramento dell'efficienza su tutte le componenti di costo (ad esclusione di CC) in maniera tale da non fornire incentivi distorti al gestore riguardo alla scelta degli *input* alla produzione, si deve rilevare come la nuova formulazione del vincolo 2 di fatto possa portare molti Ambiti a scegliere la soluzione 3, posticipando gli investimenti a danno dell'utente².

E' subito evidente che solo scegliendo la quarta soluzione si apporta un reale vantaggio all'utente. La scelta di non riconoscere una certa somma del totale di C+A+R, significa imporre al gestore il conseguimento di un miglioramento di efficienza che può essere realizzato non solo sui costi operativi, ma anche sulla spesa per gli investimenti³.

Le scelte disponibili all'Ambito per rispettare i vincoli, non sono indifferenti se valutate in base agli effetti che si generano sugli utenti e sul gestore; nella Tabella 1, si offre un quadro sinottico delle conseguenze (vantaggio/svantaggio) che ne derivano per i soggetti principalmente coinvolti (utente/gestore).

Tabella 1 – Effetti sul gestore e sull'utente

Leve attivabili	Effetto sull'Utente	Effetto sul Gestore
Riduzione X	Negativo	Positivo
Spostamento investimenti in anni futuri	Negativo	Neutro
Riduzione C+A+R	Positivo	Negativo
Meccanismo finanziario	- nel caso di anticipo: da valutare; - nel caso di posticipo: negativo.	- nel caso di anticipo: da valutare; - nel caso di posticipo: negativo.

¹ Il recupero, essendo applicato all'incremento dei costi unitari, risente inevitabilmente delle previsioni sul volume erogato.

² Quest'ultimi, infatti, si vedrebbero danneggiati dalla necessità di dilazionare nel tempo la realizzazione degli investimenti programmati e vedere così raggiunti in ritardo i livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito.

³ Del resto il meccanismo di regolazione previsto dal D.M. 1/08/96 fa sì che le eventuali economie, conseguite nella realizzazione degli investimenti, vadano a beneficio del gestore.

Dalle simulazioni effettuate dall'ANEA su alcuni Piani di Ambito⁴, anche ipotizzando al limite un valore di X pari a zero nei primi anni, è emerso tuttavia che, per soddisfare il vincolo 2, potrebbe essere necessario comunque ricorrere a più leve contemporaneamente.

Resta, infine, un'ultima considerazione relativa al tasso programmato di inflazione. La presenza dell'inflazione, come addendo che compone entrambi i vincoli, porta a supporre di dover costruire un piano con valori inflazionati; in realtà, non è possibile disporre dei tassi di inflazione programmata oltre i tre anni, per cui ci sembrerebbe più corretto predisporre un piano a moneta costante con un vincolo che non tenga conto dell'inflazione e specificare in un secondo momento che la tariffa dovrà essere inflazionata al momento della sua applicazione. Il vincolo 1, $(T_n \leq T_{n-1} \times (1 + P_n + K_n))$, avendo la forma di una disequazione non impone il riconoscimento dell'inflazione.

Aggiustamento (differimento/anticipazione) della curva della tariffa di riferimento negli anni di Piano (art. 4)

L'introduzione della possibilità di far effettuare investimenti al gestore, ma di riconoscergliene l'ammortamento e la remunerazione in tempi diversi dal loro sostenimento, si presenta come una proposta di modifica assai interessante per gli ATO.

Dalla lettura dell'art. 4, tuttavia, non si capisce chiaramente in quale momento è possibile utilizzare il meccanismo finanziario per aggiustare la curva della tariffa di riferimento; in altre parole, la domanda che si pone è se l'aggiustamento della curva di riferimento debba avvenire solo dopo essere stato verificato il rispetto dei vincoli 1 e 2, oppure possa essere utilizzato come meccanismo per raggiungere il rispetto dei vincoli.

Supponendo di considerare giusta la seconda interpretazione si rileva che in linea di massima, questa opzione consentirebbe di coniugare il rispetto dei vincoli tariffari, con la necessità di realizzare un volume di investimenti non compatibile con la tariffa. Tale facoltà potrebbe diventare di fatto per alcuni Ambiti una esigenza, qualora sia necessario migliorare nel breve periodo i livelli di servizio, oppure raggiungere *standard* di servizio fissati dalla normativa. In altre parole l'anticipazione degli investimenti consentirebbe di realizzare i miglioramenti organizzativi, le economie di scala e di scopo, raggiungibili soltanto attraverso un elevato volume di investimenti.

Si deve però sottolineare la questione, di non poca rilevanza, circa l'individuazione di un tasso di interesse con cui riconoscere il valore dei costi operativi, degli ammortamenti e della remunerazione nel tempo, per poter simulare operazioni di anticipo finanziario (tasso di attualizzazione) o di posticipo (tasso di capitalizzazione).

Si osserva, inoltre, che il meccanismo dell'anticipazione degli investimenti potrebbe risultare in alcune realtà difficilmente compatibile con la capacità tecnica e finanziaria del gestore operante su quel territorio.

Per attivare questo tipo di meccanismo si potrebbero ritenere indispensabili alcune condizioni di contorno quali:

- elevata capacità finanziaria del gestore (attraverso aumenti di capitale o possibilità di largo ricorso al credito a lungo termine): in questo senso è positiva la scelta di ancorare il tasso di remunerazione ad un saggio di mercato;

⁴ Prime considerazioni sulla proposta di revisione del Metodo Normalizzato – Simulazioni effettuate sui seguenti Ambiti: ATO Bacchiglione, ATO 3 Medio Valdarno, ATO 2 Ancona, ATO 2 Terni – Roma, 2 febbraio 2005.

- durata delle concessioni: il meccanismo della anticipazione finanziaria non è in ogni caso compatibile con affidamenti di breve periodo, in particolare con i diversi regimi di salvaguardia;
- stabilità del contesto normativo e predisposizione di convenzioni di affidamento rispondenti al sistema di garanzie e ai requisiti richiesti dal mercato finanziario.

Limite di prezzo K (art. 6, comma 2)

L'art. 6 relativo al limite di prezzo, non presenta alcuna modifica alla formulazione della "regola" con cui determinare il valore K, limitandosi a rivedere i valori soglia dell'interpolazione.

Costi operativi (art.8)

L'art. 8 presenta una migliore elencazione delle voci del conto economico che compongono la componente tariffaria C_n . Si introduce infatti la voce B10d (Svalutazione crediti), ma soprattutto si sottolinea che la componente tariffaria C deve essere stimata al netto dei costi capitalizzati e dei costi per costruzioni in economia. L'attuale metodo infatti non fornendo tale precisazione può dar luogo ad equivoci nei rapporti con il soggetto gestore.

Un elemento di novità si ritrova poi al comma 4 in cui si prevede la rivalutazione dei COAP, COFO, COTR sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali a partire dal 2002.

Si segnala infine un piccolo errore di calcolo nella conversione ad euro sulle formule parametriche dei costi operativi di riferimento, poiché il risultato del rapporto $1000/1936,27$ è pari a 0,516 e non 0,56.

Ammortamenti (art.9)

La proposta di revisione del metodo normalizzato non consente né ammortamenti anticipati o accelerati, né ammortamenti finanziari. Tale scelta è pienamente condivisa.

Remunerazione sul capitale investito (art.10)

L'art. 10 riguardante la remunerazione sul capitale investito fissa il tasso di rendimento ad un valore pari all'Interest Rate Swap a 15 anni più un margine del 3,5%. L'utilizzo di un tasso di mercato di medio lungo periodo per la determinazione della remunerazione del capitale investito risponde finalmente alla principale critica rivolta all'attuale metodo; stupisce però che la "felice" scelta di un tasso variabile sia subito vanificata prevedendo di utilizzare sempre lo stesso "IRS a quindici anni valutato al momento dell'approvazione del piano".

Si ritiene, inoltre, che la presenza sul territorio nazionale di gestioni più o meno consolidate (e dunque con un differente profilo di incertezza riguardo alla loro gestione), sia motivo sufficiente per decidere di lasciare alla discrezionalità di ciascun Ambito, eventualmente entro limiti e criteri fissati dal Comitato, la determinazione dello *spread* da applicare all'IRS, così che esso possa essere maggiormente rispondente alla realtà a cui viene applicato. Si riterrebbe opportuno che questo tasso fosse utilizzato per aggiornare il rendimento del capitale investito ad ogni revisione tariffaria, come incentivo per il gestore a rinegoziare il tasso nel caso in cui il mercato determini saggi discendenti, e come riconoscimento di maggiori oneri nel caso in cui il mercato determini tassi crescenti.

Canone di concessione (art. 11)

Nella proposta di revisione si definiscono limiti alla determinazione del canone di concessione. Stabilendo che esso sia composto dalle quote annuali di interesse e di rimborso della parte capitale dei debiti relativi ai cespiti conferiti in uso e dall'ammortamento e remunerazione delle opere realizzate in autofinanziamento dalle società di capitali e/o aziende speciali preesistenti al gestore, si evita che su questa voce tariffaria siano riversati costi non attinenti al servizio idrico integrato o altri prelievi di natura fiscale. Le nuove disposizioni tariffarie lasciano tuttavia irrisolte due importanti questioni.

Innanzitutto non è stabilito come debbano essere trattate le spese per la gestione dell'Ambito, per le quali si auspicherebbe un riconoscimento tariffario, alla stessa stregua di quanto accade in altri settori di pubblica utilità, dove le spese di funzionamento dell'ente di regolazione rientrano fra le componenti di costo della tariffa.

In secondo luogo sembra emergere un diverso trattamento fra i Comuni e le società preesistenti, poiché a queste ultime è riconosciuta una quota aggiuntiva per la remunerazione delle opere realizzate in autofinanziamento. Per evitare un trattamento differenziato l'associazione suggerirebbe al Comitato l'elaborazione di un'unica metodologia parametrica, basata su valori standard, per la valorizzazione del capitale investito iniziale conferito in uso, sia dai Comuni, che dalla società preesistenti (collegandoci, anche questa volta, all'esperienza maturata nel sistema tariffario gas).

Articolazione tariffaria (art.13, art.14, art.15)

Nella proposta di revisione, quello dell'articolazione è uno dei principali temi oggetto di rilevanti cambiamenti. Qui ricordiamo brevemente che all'art. 13 si prevede: 1) una tariffa che adotta come unità di riferimento per il consumo "l'abitante" e non più l'"utenza"; 2) due sole opzioni tariffarie ovvero base e di penalizzazione, con la scomparsa della tariffa agevolata; 3) l'introduzione obbligatoria di forme di tutela per le utenze più deboli, attraverso la fissazione di un livello ISEE al di sotto del quale il titolare di un contratto può richiedere sconti sulla tariffa. In aggiunta, al comma 4, si stabilisce che l'ammontare derivante dall'applicazione della tariffa di penalizzazione vada a finanziare quello riconosciuto con le forme di agevolazioni concesse con il meccanismo ISEE.

Sulla base della nuova metodologia, si riduce pertanto la proliferazione degli scaglioni di eccedenza e si semplifica il sistema tariffario vigente, eliminando la penalizzazione oggi esistente a carico delle famiglie numerose.

Rimangono tuttavia non risolti alcuni problemi legati all'eccessivo dettaglio con cui si entra nel merito della materia:

- Il mantenimento di una soglia di 150 mc/anno per le utenze domestiche, al di sotto della quale non viene applicato lo scaglionamento per abitante, risulta come una eccessiva limitazione ai benefici derivanti dallo scaglionamento per abitante;
- E' necessario allo stato attuale effettuare un censimento delle utenze allo scopo di verificare il numero di abitanti residenti per utenza; l'eventuale ricorso al meccanismo dell'autocertificazione da parte dell'utente in merito alla composizione del nucleo familiare necessita di tempo per la messa a regime del sistema.

Reflui industriali (art. 1, lettera t)

E' positiva la scelta di far rientrare gli introiti derivanti dall'applicazione della tariffa dei reflui industriali, secondo la nuova stesura dell'art.1 lettera t, nel calcolo dei ricavi regolati.

Contributi di allacciamento (art. 16)

All'art. 16 si specifica che sui contributi di allacciamento non viene applicato il Metodo e che, con un successivo provvedimento, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche si riserva di stabilire i criteri per la determinazione di questi contributi.

Acque meteoriche (art.17)

L'art. 17 precisa che non si deve ricomprendere fra i costi del servizio idrico integrato la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche. E' indubbio l'apprezzamento del voler dare a livello nazionale una definitiva indicazione in merito all'inclusione o meno di tali costi nel calcolo della tariffa del servizio, tuttavia la scelta fatta privilegia il principio per cui "paga chi usufruisce del servizio" e dunque che il costo delle acque meteoriche sia posto a carico della fiscalità locale o generale.

L'aspetto negativo di tale scelta è che risulta difficile stimare gli oneri a carico dei Comuni e la loro effettiva disponibilità a farsene carico. Del resto la modalità di ripartizione individuata al comma 2 dell'art. 17, basata sugli indici di piovosità del territorio e alla superficie scolante servita, appare un sistema troppo complesso.

Una soluzione possibile potrebbe essere quella di adottare sistemi di riparto dei costi ed investimenti correlati al rapporto tra le superfici scolanti pubbliche (strade, piazzali, ecc.) e quelle private (terrazzi, cortili, ecc.) indipendentemente dall'indice di piovosità, in quanto elemento difficilmente valutabile e variabile nel tempo e sul territorio.

Trattamento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione (art. 20)

Con riferimento al trattamento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione viene prevista la costituzione di un fondo vincolato che si alimenta con il 20% dei ricavi previsti da suddetta attività. Si stabilisce, inoltre, che il fondo può essere utilizzato, sia al fine di modulare la tariffa nel tempo secondo quanto previsto all'art. 4, sia per ridurre la tariffa di depurazione degli utenti allacciati alla pubblica fognatura e dotati di fosse settiche/Imhoff.

Intervallo temporale tra le Revisioni tariffarie (art. 21, comma 1)

E' apprezzabile la disposizione che stabilisce una prima revisione dopo tre anni dall'affidamento e le successive a cadenza quinquennale. Se l'allungamento dell'intervallo regolatorio consente di raggiungere un maggior grado di incentivazione perché, come ampiamente sostenuto dalla teoria economica, il soggetto gestore è spinto ad operare con maggior efficienza per appropriarsi del margine costi-ricavi, tale obiettivo è temperato per il primo periodo con la necessità di "calibrare" le previsioni e le stime effettuate nel momento della stesura del Piano di Ambito.

Modalità della revisione tariffaria (art.21, comma 2)

La proposta del nuovo Metodo identifica la revisione con una serie di attività quali:

1. confronto fra obiettivi stabiliti e obiettivi raggiunti;
2. confronto fra l'ammontare previsto per investimenti e costi operativi e quello effettivamente sostenuto dal gestore;

3. confronto fra i ricavi previsti e quelli realizzati;
4. confronto fra i ricavi previsti per il trattamento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione e quelli effettivamente realizzati;
5. ripartizione della spesa per investimenti e dei costi operativi sulle fognature miste in funzione del piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
6. aggiornamento del piano di ammortamento dei debiti relativi ai cespiti conferiti in uso al gestore e conseguente rideterminazione del canone di concessione per gli anni successivi la revisione.

Dalla lettura del terzo comma sembra di capire che l'Ambito possa effettuare revisioni in tempi più ristretti qualora riscontri significativi scostamenti nelle sole attività 1 e 3 dell'elenco puntato sopra esposto. Si preferirebbe che tale previsione fosse estesa a tutti i punti di cui sopra.

Alla luce di quanto rilevato precedentemente, sulla fissità del tasso di remunerazione del capitale investito, sarebbe auspicabile la previsione di un ulteriore elemento di revisione, quale appunto l'aggiornamento del tasso IRS, con effetti sul costo del capitale per il quinquennio successivo.

Contenuti del Piano d'Ambito (art. 22)

Anche questo punto non può che trovare piena approvazione, dato che la definizione dei contenuti minimi dei Piani di Ambito, per applicare correttamente ed efficacemente la tariffa, aveva trovato spazio solamente all'interno della Circolare del Comitato n. 929 del 21/12/98. Si suggerisce di integrare quanto disposto al comma 1 dell'art.22, inserendo il Piano di Tutela delle Acque nel quadro di riferimento a cui deve rifarsi l'Ambito nella predisposizione del Piano d'Ambito .

Obblighi informativi (art.23)

La maggior chiarezza con cui sono specificati gli obblighi di informazione del gestore nei confronti del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche conferisce una maggior attendibilità ed omogeneità alla base di dati che si andrà a costituire; gli ATO, da parte loro, disporranno di una migliore fonte da cui poter attingere dati nel momento della revisione tariffaria al fine di migliorare la propria posizione informativa risultando dunque una controparte contrattuale meno svantaggiata.

3 Proposte dell'ANEA

La Revisione del Metodo Normalizzato, osservata nel suo complesso, può essere valutata come effettivamente migliorativa rispetto al Metodo vigente, soprattutto in relazione al fatto che definisce e fa maggiore chiarezza su alcune zone d'ombra del precedente metodo, anche se permangono ancora elementi di incertezza. Con queste osservazioni conclusive l'associazione propone alcuni suggerimenti proprio su questi punti, sperando, quindi, in un favorevole accoglimento. Gli argomenti sono esposti in modo sintetico, poiché già trattati nel paragrafo precedente ed hanno come obiettivo quello di riepilogare quanto già detto. I suggerimenti che si riferiscono ad alcune precisazioni da apportare alle definizioni elencate all'art. 1 del nuovo Metodo, sono posti in allegato.

Argomento	Richieste dell'Anea
<i>Campo di applicazione (art.2)</i>	Si propone di integrare il testo prevedendo che il metodo non venga applicato anche alle gestioni private ex comma 14, art.113, T.U. (es. consorzi rurali).
<i>Tariffa di riferimento e dinamica tariffaria (art. 3)</i>	Si richiede che sia specificato che il Piano di Ambito debba essere redatto a moneta costante e che si indichi come riconoscere, anno per anno, l'inflazione programmata.
<i>Il miglioramento di efficienza X_n (art.3 e art. 7)</i>	Si propone che, pur lasciando libertà agli Ambiti nello stabilire la percentuale di miglioramento (X), vengano previsti nel metodo un limite minimo e massimo entro cui debba ricadere il valore del parametro.
<i>Aggiustamento (differimento/anticipazione) della curva della tariffa di riferimento (art. 4)</i>	Si richiede che il testo del decreto provveda ad individuare il tasso di interesse nel limite massimo con cui effettuare le capitalizzazioni e le attualizzazioni per lo spostamento della curva degli investimenti.
<i>Costi operativi (art. 8)</i>	Si segnala un piccolo errore di calcolo nella conversione ad euro sulle formule parametriche dei costi operativi di riferimento, poiché il risultato del rapporto $1000/1936,27$ è pari a 0,516 e non 0,56.
<i>Remunerazione del capitale investito (art. 10)</i>	<p>Si propone che il testo del decreto preveda l'aggiornamento dell'IRS ad ogni revisione, di cui al comma 1 dell'art. 21, con effetti sulla remunerazione del capitale investito degli anni successivi.</p> <p>Si richiede, inoltre, che sia il Comitato a fissare limiti e criteri entro i quali l'ATO sia libero di stabilire il margine da applicare all'IRS a 15 anni..</p>
<i>Canone di concessione (art. 11)</i>	Si richiede che nel canone di concessione possano essere ammesse le spese di funzionamento dell'ATO e sia riconosciuta la remunerazione delle opere realizzate in autofinanziamento e conferite in uso dai Comuni; si propone, inoltre, che questa seconda quota aggiuntiva

	<p>venga determinata in modo parametrico.</p> <p>Si richiede di integrare il comma 1, dell'art. 11 nel seguente modo: "(...) le quote annuali devono essere calcolate al netto di eventuali contributi pubblici erogati sui mutui <i>a qualsiasi titolo</i>."</p>
<i>Articolazione tariffaria (art. 13, 14, 15)</i>	<p>Si propone che il testo del decreto preveda l'applicazione facoltativa e non obbligatoria dell'ISEE, come metodologia per la tutela delle utenze deboli.</p> <p>Si richiede che gli Ato possano essere esentati, dietro autorizzazione del Comitato di Vigilanza, dall'adozione del consumo per abitante, come unità di riferimento, per l'applicazione della tariffa base e di penalizzazione</p> <p>Si propone l'introduzione di uno scaglionamento in cui oltre alla tariffa base si prevedano al massimo due tariffe di penalizzazione.</p> <p>Si richiede, infine, l'eliminazione della soglia dei 150 mc/anno stabilita per escludere le utenze domestiche dall'applicazione della tariffa di penalizzazione.</p>
<i>Acque meteoriche (art. 17, comma 2)</i>	<p>Si richiede di semplificare la metodologia di ripartizione dei costi sostenuti per la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche; si propone di fare riferimento al rapporto tra le superfici scolanti pubbliche (strade, piazzali, ecc.) e quelle private (terrazzi, cortili, ecc.) indipendentemente dall'indice di piovosità, in quanto elemento difficilmente valutabile e variabile nel tempo e sul territorio.</p>
<i>Trattamento di rifiuti liquidi (art. 20, c. 2)</i>	<p>Si segnala l'opportunità di sostituire al comma 2, "l'Ambito costituisce un fondo vincolato" con "l'Ambito <i>istituisce</i> un fondo vincolato".</p>
<i>Modalità della revisione tariffaria (art. 21)</i>	<p>Si richiede di dare la possibilità di effettuare anche revisioni triennali per tutta la durata dell'affidamento.</p> <p>Si richiede inoltre di estendere la possibilità di effettuare le revisioni anticipate, di cui al comma 3 dell'art. 21, a tutte le casistiche previste nel comma 2.</p>
<i>Contenuti del Piano di Ambito (art.22, comma 1)</i>	<p>Si propone di integrare quanto disposto al comma 1 dell'art.22, inserendo il Piano di Tutela delle Acque nel quadro di riferimento a cui deve rifarsi l'Ambito nella stesura del Piano d'Ambito.</p>

Allegato - 1

Per alcune delle definizioni contenute all'Art. 1 si suggeriscono le seguenti nuove formulazioni:

- f) Aato, Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale: il soggetto giuridico istituito in ciascun ATO (cfr. lett g) secondo le forme di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi dell'art. 9, comma 2 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36.
- h) Capitale investito: è costituito dalle immobilizzazioni materiali e immateriali realizzate in attuazione del Piano d'Ambito al netto dei fondi di ammortamento e dei relativi contributi a fondo perduto.
- m) Gestore: il soggetto e/o eccezionalmente i soggetti che gestiscono il servizio idrico integrato in base alla convenzione di gestione di cui all'art. 11 della Legge 5 Gennaio 1994 n.36.
- t) punto 1: servizio di acquedotto: servizio costituito dalle fasi di captazione, adduzione e distribuzione per:
 - (...)
 - Usi non domestici, intesi come utenze pubbliche (...), utenze commerciali (...), utenze agricole, utenze zootecniche, industriali (..);
- punto 2: Servizio di depurazione acque reflue: servizio di trattamento presso gli impianti di depurazione di tutte le acque reflue domestiche, produttive scaricate in pubblica fognatura e dei rifiuti liquidi di cui alla precedente lettera r) punto 2.